



CITTÀ DI RANDAZZO

VI Settore - Sviluppo Economico, Ecologia, Ambiente e Verde pubblico-

DETERMINA N. 80 DEL 02 MAG. 2014

Oggetto: L.R. 01/03/1995, N. 18 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

IL CAPO SETTORE

- VISTO l'art. 14 c. 2 della L.R. n. 18/1995 il quale prevede la decadenza della concessione del posteggio qualora l'operatore non lo utilizzi senza giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare;
- VISTO il rapporto prot. n. 4515 del 11/03/2014 con la quale il Comando di Polizia Municipale comunica che il Sig. BENFATTO ROSARIO, nato Paternò, il 20/04/1976 e residente in VIA DOTT. GIUFFRIDA 66, 95030 RAGALNA (CT), concessionario del posteggio n.53, di mq. 22, ubicato in PIAZZA LORETO di questo Comune, non ha utilizzato il posto per un periodo superiore a tre mesi, violando l'art. 14, c. 2 della L.R. n. 18/95;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 7/8/1990, n. 241, al concessionario è stata data notizia dell'avvio del procedimento con nota n. 5863 del 02/04/2014 e che lo stesso non ha fatto pervenire atti tali da giustificare la sua assenza dal mercato;
- RITENUTO pertanto dover disporre il provvedimento di intervenuta decadenza della concessione;
- VISTA la L.R. 1/3/95, n. 18 modificata ed integrata dalla L.R. 8/1/96, N. 2;

DISPONE

- Che la concessione del posteggio n. 53 ubicato in PIAZZA LORETO di cui il Signor BENFATTO ROSARIO generalizzato in premessa è titolare,

E' DECADUTA

- Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'interessato, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tasse,
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza legale del medesimo.



IL CAPO SETTORE
(dott. Giuseppe Panasidi)